Civile.it

L'abbandono del tetto coniugale e' fonte di addebito. Con eccezioni.

di Avv. Matteo Santini

Ringrazio del cortese invio l'avv. Santini sul tema: "Con ordinanza n. 4540 del 24 febbraio 2011, i Giudici della Corte Cassazione affermavano che in presenza di "giusta causa" nell'allontanamento dalla casa coniugale di uno dei coniugi, non vi fossero i presupposti per l'addebito della separazione."

del 2012-03-06 su Civile.it, oggi e' il 26.04.2024

Con ordinanza n. 4540 del 24 febbraio 2011, i Giudici della Corte Cassazione affermavano che in presenza di "giusta causa" nell'allontanamento dalla casa coniugale di uno dei coniugi, non vi fossero i presupposti per l'addebito della separazione.

Si ritiene che tale comportamento, non costituisse di per sÃ© motivo di addebito, essendo invece necessario verificare se esso fosse l'effetto dell'intollerabilitÃ del rapporto oppure la causa.

CosÃ¬ il giudice, caso per caso, era chiamato ad effettuare una valutazione la quale lasciava un ampio margine di discrezionalitÃ in ordine all'eventuale "scriminante" per il coniuge allontanatosi.

Ad esempio, si Ã¨ ritenuto ricompreso nel concetto di "giusta causa", il coniuge che si allontana a seguito di una stabile relazione extraconiugale dell'altro o il coniuge che subisce ripetuti atti di violenza dall'altro.

La questione va pertanto esaminata sotto il profilo dell'**ampiezza delle scriminanti** in presenza delle quali, un comportamento di per sÃ© illegittimo e motivo di addebito della separazione, viene considerato legittimo.

CiÃ² premesso, appare evidente che se di scriminanti si tratta, debba farsi riferimento ad un principio generale affermato dalla normativa e ribadito piÃ¹ volte dalla Giurisprudenza; e cioÃ¨ che l'allontanamento dalla residenza familiare, **ove attuato unilateralmente** dal coniuge, e cioÃ¨ senza il consenso dell'altro coniuge, di per sÃ© costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebito della separazione poichÃ© porta all'impossibilitÃ della coabitazione, obbligo e presupposto stesso di un rapporto matrimoniale.

Si Ã¨ sostenuto in Giurisprudenza che se la frattura del rapporto coniugale Ã¨ precedente all'allontanamento dall'abitazione, della quale pertanto non poteva essere stato causa, l'addebitabilitÃ della separazione al coniuge che si allontani deve essere esclusa senza necessitÃ di verificare ulteriormente se il comportamento dell'altro coniuge costituisca violazione dei suoi doveri coniugali.

A parere del sottoscritto il criterio sopracitato Ã¨ troppo generico e soprattutto rimesso a valutazioni soggettive che prestano il fianco ad un ampissimo margine di discrezionalitÃ da parte dei giudici di merito, con il rischio attuale di valutazioni difformi da tribunale a tribunale in ordine a situazioni pressochÃ© identiche.

Ritengo che sia necessario un quid pluris affinchÃ© un comportamento codificato come "illegittimo" e fonte di conseguenze giuridiche rilevanti anche sotto il profilo patrimoniale (addebito della separazione), possa ritenersi ammissibile e giustificato.

Si tratta quindi di valutare con il massimo rigore possibile le situazioni in presenza delle quali l'allontanamento unilateralmente

determinato dall'abitazione coniugale possa ritenersi giustificato.

In particolare, incomberÃ sul coniuge che si Ã¨ allontanato l'onere della prova circa l'esistenza di quel giustificato motivo che, rendendo oggettivamente intollerabile il protrarsi della convivenza, ha legittimato il comportamento.

La Cassazione Civile con sentenza numero 2059 del 14.02.2012 ha stabilito che l'abbandono del tetto coniugale prima della domanda di separazione e senza una valida ragione fa scattare automaticamente l'addebito. A maggior ragione se il coniuge che ha reciso la coabitazione lo ha fatto per intraprendere una convivenza more uxorio. Infatti, il coniuge, il quale provi che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull'altra parte l'onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d'intollerabilitÃ della coabitazione, nonostante l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 146 cpv. c.c..

Ovviamente, in presenza di accordo tra le parti o nel caso in cui la parte o le parti abbiano proceduto al deposito di un ricorso per separazione, l'allontanamento dalla casa coniugale non rappresenta motivo di addebito della separazione.

In problema si pone pertanto solo con riferimento alla valutazione del comportamento del coniuge che si allontana adducendo l'esistenza di situazioni talmente gravi da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non una generica e non motivata "intollerabilitÃ ".

Avv. Matteo Santini (Presidente Nazionale Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori)

- Avv. Matteo Santini

Hai letto: L'abbandono del tetto coniugale e' fonte di addebito. Con eccezioni.

Approfondimenti: Separazione > Famiglia > Addebito > Abbandono tetto coniugale > Avv. Santini >

Commenti - Segnalazioni - Home Civile.it